



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Possibile l'usucapione della quota di Srl

Autore: Redazione | 03/12/2015

La quota di partecipazione in una società è da considerarsi come una cosa mobile e quindi usucapibile con il possesso in buona fede continuato per oltre 10 anni.

Chi, pur non essendo socio della S.r.l. si comporti comunque come tale, esercitando per oltre dieci anni tutti i tipici diritti inerenti tale qualità, diventa socio, ossia acquista tramite **usucapione** la relativa quota di partecipazione al capitale sociale della Srl, a condizione che sia in buona fede. È quanto deciso dal **Tribunale di Milano** in una recente sentenza **[1]**.

La vicenda

Una Srl aveva deliberato un aumento di capitale sociale seguito dalle relative sottoscrizioni e dai conseguenti versamenti da parte dei soggetti che vi aderirono. All'esito dell'operazione, il capitale sociale veniva suddiviso tra tre soci (Tizio, Caio e Sempronio), cui venivano rispettivamente attribuite quote del 50% (Tizio), del 48% (Caio) e del 2% (Sempronio). Senonché, dopo oltre 10 anni dalla conclusione

dell'operazione di aumento del capitale sociale, il socio Sempronio, cui era stata attribuita la quota del due per cento, sostenne che la ripartizione del capitale sociale, conseguente all'esecuzione dell'aumento, era erronea, asserendo di aver effettuato all'epoca un versamento di denaro pari a una quota di partecipazione non del 2 ma dell'8%. Pertanto Sempronio pretese - sulla base dei versamenti effettuati da ciascuno dei soggetti partecipanti all'aumento del capitale sociale - che la quota del socio Caio venisse ridotta dal 48 al 42% e che a sé stesso fosse appunto riconosciuta una quota dell'otto%.

La sentenza

La richiesta è stata rigettata perché Caio, per oltre 10 anni, aveva esercitato i diritti sociali inerenti la quota del 48 per cento (da lui acquisita in buona fede): Caio, dunque, aveva **usucapito** la porzione di questa quota pretesa da Sempronio in "restituzione".

La quota di partecipazione in una società è da considerarsi una cosa mobile e, quindi, suscettibile di usucapione tramite il possesso continuato per dieci anni del bene, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede (lo stato di buona fede è presunto e, pertanto, non deve essere dimostrato; invece grava su chi vuole contestare l'altrui buona fede l'onere di provarne la non sussistenza).

Note

[1] Trib. Milano, sent. n. 3398 del 13.03.2015. *Autore immagine: 123rf com*

Sentenza

N. R.G. 11676/2011

**REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di
MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Elena Riva Crugnola Marianna Galioto Guido Vannicelli ha pronunciato la seguente
Presidente Giudice estensore Giudice

SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11676/2011 promossa da:

...

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO Preliminarmente il Collegio rileva che la parte attrice ha depositato una memoria dopo la scadenza del termine per il deposito della conclusionale, con la quale ha domandato la rimessione in termini per il deposito della comparsa conclusionale medesima, deducendo di non aver potuto provvedere al deposito tempestivo per causa imputabile al fermo del PCT dalle ore 14.00 del 17 gennaio alle ore 8.00 del 19 gennaio 2015, come desumibile dall'avviso comparso sul sito ufficiale dell'Ordine professionale (il termine scadeva in detta ultima data). A fronte del silenzio delle parti convenute al riguardo, il Tribunale rileva che l'istanza non può essere accolta, in mancanza di idonea dimostrazione che la parte attrice abbia almeno tentato l'invio dell'atto in coincidenza con lo spirare del termine in parola. Va comunque preso atto che detta comparsa contiene la mera ricapitolazione di difese già svolte in corso di giudizio, e ben può essere presa in esame quale memoria di replica alle comparse conclusionali delle parti avverse. Il Fallimento Agr. S.r.l. in liquidazione ha riassunto il procedimento pendente tra Agr. S.r.l. in Liquidazione e i convenuti, Immobiliare dell'A. e PG, interrottosi all'udienza del 20 settembre 2011 per l'intervenuto fallimento della società attrice chiedendo l'accertamento del suo diritto sulla quota pari al 6,23% del capitale sociale di Immobiliare dell'A., che aveva sottoscritto a seguito della delibera assembleare di aumento del capitale in data 10 dicembre 1992. Tale quota, con annotazione rettificata a libro soci nel febbraio 2003 è stata in tesi - illegittimamente attribuita al sig. PG. In subordine, l'attore ha chiesto che venga accertato il proprio acquisto della proprietà della predetta quota per usucapione ai sensi dell'art. 1161 c.c. L'attore chiede conseguentemente alla società convenuta di rettificare l'iscrizione a libro soci, indicando quale proprietario il Fallimento Agr. S.r.l. per l'ulteriore quota del 6,23% del capitale sociale oggi intestata a PG, nonché la restituzione dell'importo di Euro 4.727,09 corrispondente alla quota del 6,23% attribuita al Sig. G. Il Fallimento ha richiesto, altresì, che il socio PG sia condannato al risarcimento dei danni, pari quantomeno al valore dei dividendi ripartiti in relazione alla predetta quota dal 2003 ad oggi. La società convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande formulate dal Fallimento nei propri confronti. In considerazione del decesso del sig. PG, il giudizio è stato riassunto nei confronti dell'erede sig. MG che - costituitosi in giudizio - ha domandato il rigetto delle richieste attoree, e la declaratoria di inesistenza o nullità della delibera assembleare di Immobiliare dell'A. del 10 dicembre 1992. Tale ultima domanda della parte G è tardiva sotto due distinti profili. Anzitutto è stata formulata all'atto della costituzione del convenuto in udienza, e dunque tardivamente rispetto alle preclusioni ex art. 167 cpc, che impongono la proposizione della domanda riconvenzionale con costituzione almeno venti giorni antecedenti all'udienza di prima comparizione. Tale questione è

assorbente rispetto a quella riguardante la necessità o meno di notifica della domanda nei confronti dell'altra convenuta. In secondo luogo, ed anche a voler ricondurre i vizi denunciati alla fattispecie della nullità secondo l'ordinamento societario previgente, e come tali valutabili d'ufficio dal Tribunale, va rammentato che la disposizione di cui all'art. 223sexies disp. att. c.c., prescrive che il regime delle impugnazioni scaturito dalla riforma debba essere applicato anche alle delibere emesse prima della sua entrata in vigore, salvo che l'impugnazione sia stata proposta. Considerato dunque che è trascorso il termine triennale per la denuncia di nullità, non si può procedere neppure d'ufficio alla valutazione sulla validità della delibera. Quanto al merito, il Tribunale ritiene che la domanda del Fallimento riguardo alla declaratoria di proprietà della quota in parola debba essere accolta. Risulta dalla documentazione prodotta che all'assemblea straordinaria dei soci di Immobiliare dell'A. in data 10 dicembre 1992 era presente Giorgio Aletti, in veste: - di amministratore di Immobiliare dell'A. - di rappresentante del socio UCID (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti - Gruppo Lombardo) - di consigliere delegato della società esterna Agr. (allora denominata Fincomid spa). Agr. era intervenuta per la prima volta in sede di adunanza per sottoscrivere una parte dell'aumento di capitale deliberato nel corso della predetta assemblea, e aveva incontestatamente versato a tal fine la somma di lire 61.780.042 mediante assegno bancario "sotto condizione dell'eventuale mancato esercizio del diritto di opzione da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione che l'amministratore unico andrà a fare ai soci assenti dell'avvenuta omologazione della presente delibera". La restante parte del capitale sociale, pari a lire 64.067.958 (Euro 33.088,33) era stata sottoscritta dal socio UCID che a sua volta provvedeva a versare l'importo di lire 25.000.000 con mezzo analogo. Le parti convenute sostengono che il sig. PG avrebbe esercitato il suo diritto di opzione sulla quota del 6,23% a lui riservata con lettera del 12 gennaio 1994, provvedendo al versamento, tramite assegno circolare, dell'importo di Lire 9.153.000 (comprensivo anche delle eventuali spese), incassato dalla società in data 17 gennaio 1994. A seguito della diffida stragiudiziale inviata alla società convenuta nel febbraio 2003 dal sig. G che rivendicava la correttezza dell'esercizio del diritto d'opzione da parte sua, l'amministratore della Immobiliare dell'A. ha rettificato l'annotazione a libro soci del sig. G attribuendogli la quota complessiva del 7,27%, pari alla somma della quota originaria dell'1,04% e di quella sottoscritta con l'aumento di capitale (6,23%), riducendo conseguentemente la percentuale di Agr.. Non risulta più contestato che in data 7 e 15 aprile 2008, la Immobiliare dell'A. ha restituito a Fincomid-Agr. l'importo di Euro 7.364,862 comprensivo degli interessi medio tempore maturati. Il Tribunale reputa che le eccezioni e contestazioni dei convenuti non possano essere condivise. La documentazione in atti non pare infatti idonea a assicurare il Collegio circa il valido esercizio del diritto d'opzione da parte del socio G, in ragione delle anomalie che di seguito si

enumerano. a) I convenuti sostengono che l'amministratore avrebbe dato comunicazione della delibera di aumento di capitale al sig. G con lettera raccomandata del 16 dicembre 1993 rendendolo edotto della facoltà di esercitare il diritto di opzione. Non è stato tuttavia allegato alcun avviso di spedizione o di ricevimento; b) il sig. PG avrebbe esercitato il diritto di opzione con lettera del 12 gennaio 1994 riguardo alla quale, tuttavia, manca ogni dimostrazione della data di invio e di quella di ricezione; c) alla predetta comunicazione sarebbe stato allegato un "assegno circolare per lire 9.153.000" che sarebbe stato regolarmente incassato dalla società Immobiliare dell'A.; d) 1 doc. 3 della parte Immobiliare dell'A.. 2 doc. 6 dell'Immobiliare dell'A.. d) ed ancora, l'assegno che si afferma essere stato versato dal socio G non sembra un assegno circolare, come si legge nella lettera perché - è privo della relativa denominazione, - è stato accreditato sul conto corrente della Immobiliare dell'A. "salvo buon fine", - la sua sottoscrizione è riferibile alla Banca Adamas SA, mentre la banca emittente è la Società di Banca Svizzera. Si noti che il traente dell'assegno è la Banca Adamas che appare, dunque, la vera debitrice della beneficiaria Immobiliare dell'A. S.r.l.; - non vi è piena coincidenza tra la cifra riportata nell'assegno allegato in copia alla lettera del sig. G, e quella riportata nell'estratto conto della Società al 31 marzo 1994 che compare, in data 17 gennaio 1994 come "operazione estero/altre" e non come un versamento di assegno circolare. In un simile contesto documentale relativamente all'avvenuta sottoscrizione pro quota dell'aumento di capitale, è ben comprensibile che l'amministratore di Immobiliare dell'A. non abbia tenuto conto di tale manifestazione di volontà ed abbia provveduto già nel 1992 ad iscrivere a libro soci il nominativo di Agr. anche per la quota oggi in contestazione. VA aggiunto che la prova orale dedotta dalla parte G risulta irrilevante ai fini della decisione perché nulla aggiunge al quadro documentale emerso in atti. I capitoli 1-4 articolati dal sig. G riguardano infatti circostanze non dirimenti perché non idonee a dare dimostrazione della tempestività della comunicazione. Quand'anche tuttavia si potesse sostenere il contrario, il Collegio ritiene che appare fondata anche la domanda subordinata di accertamento dell'avvenuto acquisto della quota per usucapione ai sensi dell'art. 1161 cc. La quota di partecipazione in una società va infatti considerata come una cosa mobile. In tal senso si è espressa la giurisprudenza in senso costante, nelle numerose e condivisibili pronunce che hanno affrontato la questione, in cui si precisa "che le quote sociali, sia delle società di capitali che delle società di persone, costituiscono posizioni contrattuali "obbiettivate", suscettibili, come tali, di essere negoziate in quanto dotate di un autonomo "valore di scambio" che consente di qualificarle come "beni giuridici" (Cass. 12 dicembre 1986, n. 7409; 23 gennaio 1997, n. 697; 30 gennaio 1997, n. 934; 4 giugno 1999, n. 5494; 26 maggio 2000, n. 6957). Le obiezioni mosse, in passato, alla possibilità che "situazioni giuridiche" soggettive possano essere assunte direttamente quale "oggetto" di rapporti giuridici, del resto non da tutti

condivise, sono ormai destinate a cadere di fronte all'esplicita considerazione, da parte del legislatore, delle forme di investimento di natura finanziaria (che si configurano come rapporti contrattuali, per lo più atipici, aventi ad oggetto lo scambio tra un bene presente, costituito da denaro, e un bene futuro, a sua volta rappresentato da somme di denaro) quale prodotto finanziario (e, quindi, come "entità" suscettibili di appartenenza e di negoziazione), a prescindere dalla circostanza che esse siano, o meno, rappresentate da un documento (art. 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). Non vi sono pertanto ostacoli ad annoverare anche le quote sociali tra i beni che possono essere oggetto di espropriazione forzata (art. 2910 c.c., in relazione all'art. 2740 dello stesso codice) e di misure cautelari dirette a salvaguardare la garanzia patrimoniale del debitore (art. 2905, c.c.)³. In tale ottica, appare dunque pianamente applicabile anche alle partecipazioni societarie la regola di cui all'art. 1161 cc, secondo la quale la proprietà dei beni mobili si acquista in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede. Va constatato che il termine decennale è decorso.

Agr. ha infatti esercitato i diritti insiti nella qualità di socio a far tempo dal 10 dicembre 1992, data della sottoscrizione, fino alla correzione dell'annotazione sul libro soci avvenuta nel febbraio 2003 a seguito della diffida inviata dal sig. G alla società. La circostanza del durevole esercizio del diritto di socio si evince dal riconoscimento contenuto della stessa diffida stragiudiziale inviata dal PG alla società, in cui si legge: "Risulta invece che Fincomid per diversi anni ha ingiustamente esercitato il diritto di voto nell'Immobiliare dell'A. per una quota certamente superiore a quella a lei spettante, e l'ing. G è stato illegittimamente privato dei propri diritti di socio". Può dunque essere affermato il compimento - da parte di Agr. - di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare. Quanto alla buona fede, essa deve essere presunta ex art. 1147 c.c., poiché non emerge agli atti che i soggetti che agivano per conto di Agr. abbiano avuto contezza dell'esercizio del diritto di opzione da parte del sig. G, e ciò in ragione delle carenze probatorie riguardanti l'effettivo invio e ricezione della comunicazione prodotta in sede giudiziale, peraltro alla sola società e dunque a soggetto affatto diverso dal possessore uti dominus Agr.. La vicenda adombrata dal sig. G, secondo la quale l'acquisto delle quote da parte di Agr. si rivelerebbe illecita perché dissimulante un patto commissorio vietato per legge, è stata genericamente prospettata nel primo scritto difensivo, più diffusamente descritta solo nella comparsa conclusionale e si è rivelata comunque priva di ogni sostegno probatorio. Le prove orali articolate sul punto concernono circostanze genericamente descritte e comunque implicanti valutazioni sulla qualificazione giuridica degli accordi che sono demandate al Tribunale e non ai testimoni (si allude ai capitoli 5 e 6). Non risulta poi neppure dimostrato - poiché nessun documento è stato prodotto a riprova di tale circostanza - che il socio G

abbia nel frattempo reclamato verbalmente l'attribuzione della quota nel percentuale da lui ritenuta corretta nel corso delle assemblee tenutesi prima del 2003. Si noti, del resto, che secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, la rivendicazione verbale o stragiudiziale è priva di effetto perché "il possesso ad usucapione è interrotto dall'attività giudiziale del proprietario diretta ad ottenere "ope judicis" il recupero del possesso e la sua privazione da parte del possessore usucapente..."⁴. Alla luce dei rilievi che precedono, la domanda attorea volta ad ottenere la declaratoria di proprietà delle quote in parola va accolta. Parte attrice - quanto all'effetto del trasferimento nei confronti della società - ha domandato che venga ordinata l'iscrizione del trasferimento medesimo sul libro soci. La proprietà delle quote di cui si discute in capo ad Agr. in luogo di MG sarà annotata a libro soci, se ancora in uso, a cura dell'amministratore di Immobiliare dell'A.. Al fine, pertanto, di conseguire l'effetto dell'opponibilità alla società ed ai terzi della declaratoria sulla proprietà della partecipazione per cui è causa, come acclarata con la presente sentenza, sarà onere dell'attore provvedere al deposito del provvedimento presso il Registro delle imprese, ai fini di cui all'art. 2470 cc. Non ricorre invece conveniente dimostrazione che la società Immobiliare dell'A. abbia distribuito utili dal 2003 ad oggi, sicché la domanda di risarcimento del danno va respinta. La domanda risarcitoria volta ad ottenere il pagamento degli utili che si asseriscono percepiti medio tempore dalla parte G non può essere accolta. L'istanza di esibizione dei bilanci e dei relativi fascicoli dal 2003 in avanti avanzata ai sensi dell'art. 210 cpc è inammissibile. La giurisprudenza ha infatti spiegato che l'esibizione a norma dell'art. 210 cpc non può essere ordinata allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione (Cass. n. 149 del 2003) Va rilevato che il socio di società a responsabilità limitata ha diritto alla consultazione delle scritture contabili, a mente dell'art. 2476 secondo comma cc, diritto tutelabile anche in via cautelare. La socia Agr. ben avrebbe potuto pretendere prima della maturazione delle preclusioni istruttorie la messa a disposizione dei documenti contabili, ed avrebbe potuto conseguentemente specificare - dopo avere compulsato i documenti - ogni domanda risarcitoria alla luce delle verifiche effettuate. La domanda di condanna generica in punto di risarcimento danni è tardiva perché formulata solo nella memoria di replica. Le spese seguono la prevalente soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo all'attività svolta. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in accoglimento della domanda della parte attrice, accerta che Agr. s.r.l. è proprietaria della quota pari alla percentuale del 6,23% del capitale sociale di Immobiliare dell'A. s.r.l. per la quale in data 5 febbraio 2003 è stato iscritto nel libro soci l'acquisto in capo a PG; respinge le altre domande dell'attore; respinge la domanda di MG; condanna le parti convenute in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00

per compenso d'avvocato ed in € 400,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso
forfettario del 15%.